



**COMMISSIONE EUROPEA**

DIREZIONE GENERALE XVI

POLITICA REGIONALE E COESIONE

Direzione G : Coordinamento e valutazione delle operazioni

Coordinamento della valutazione

## **Il nuovo periodo di programmazione 2000-2006: documenti di lavoro metodologici**

### **DOCUMENTO DI LAVORO 4**

#### **Attuazione della riserva di efficacia ed efficienza**

**ATTUAZIONE DELLA RISERVA DI EFFICACIA ED EFFICIENZA  
PER GLI OBIETTIVI 1, 2 E 3**

**1. CONTESTO NORMATIVO**

Al fine di migliorare l'efficacia con cui vengono utilizzati i Fondi strutturali comunitari, il regolamento del Consiglio del 21/06/1999 (articolo 44), recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, prevede la creazione di una riserva di efficacia ed efficienza (cfr. allegato I-1).

L'articolo 7, paragrafo 5 del suddetto regolamento fissa l'importo di tale riserva al 4% degli stanziamenti d'impegno previsti nelle ripartizioni indicative per Stato membro di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo. A questo titolo sono dunque oggetto della riserva:

- gli stanziamenti connessi agli obiettivi 1, 2 e 3, compresi quelli destinati alle regioni e alle zone che beneficiano del sostegno transitorio;
- quelli per le azioni strutturali nel settore della pesca per le regioni che non rientrano nell'obiettivo 1;
- quelli disponibili per il programma speciale di assistenza delle regioni svedesi.

Sono invece esclusi gli stanziamenti d'impegno destinati al finanziamento:

- del programma di aiuto al processo di pace nell'Irlanda del Nord (PEACE), poiché esso, pur essendo finanziato nell'ambito dell'obiettivo 1, riguarda esclusivamente il periodo 2000-2004;
- delle iniziative comunitarie;
- delle azioni innovatrici e di assistenza tecnica.

Ai sensi dell'articolo 44, detta riserva è oggetto di un'assegnazione a metà percorso nell'ambito del periodo di programmazione 2000-2006. L'articolo precisa che i programmi operativi o i documenti unici di programmazione o i loro assi prioritari ritenuti in quel momento efficaci ed efficienti riceveranno, al massimo entro il 31 marzo 2004, l'importo globale della riserva. Tale assegnazione sarà proporzionale alla loro dotazione di bilancio iniziale.

**2. ATTUAZIONE OPERATIVA**

L'articolo 44 e le dichiarazioni della Commissione ad esso relative (cfr. allegati I-1 e I-2) determinano le principali modalità operative dell'attuazione della riserva, che verrà effettuata a livello di ciascuno degli obiettivi 1, 2 o 3, all'interno di ciascuno Stato membro.

L'articolo 44 afferma che l'efficacia e l'efficienza di ciascun intervento, sotto forma di programma operativo (PO), di documento unico di programmazione (DOCUP) o di loro assi prioritari, saranno valutate "sulla base di un numero limitato di indicatori di sorveglianza che riflettono l'efficacia, la gestione e l'attuazione finanziaria e che misurano i risultati a metà percorso in relazione ai loro obiettivi specifici iniziali".

L'efficacia e l'efficienza di un intervento saranno dunque giudicate in base alla realizzazione a metà percorso dei suoi obiettivi, nell'ambito di tre categorie di criteri (efficacia, gestione e attuazione finanziaria), tenendo così conto delle caratteristiche specifiche del suo contenuto e del modo in cui viene attuato. Tale impostazione non è volta a confrontare il grado di efficacia ed efficienza dei diversi interventi ma piuttosto a verificare, per l'intervento in questione, se gli obiettivi fissati dalla programmazione iniziale sono stati raggiunti o se gli impegni assunti in materia di organizzazione della sorveglianza, del controllo o della selezione dei progetti hanno potuto essere rispettati.

Concretamente, in uno Stato membro, la decisione di attribuire a metà percorso la riserva disponibile a un obiettivo determinato presuppone la realizzazione di più fasi distribuite nel tempo, sotto la responsabilità dello Stato membro o della Commissione (cfr. allegato III):

- selezione e quantificazione, da parte dello Stato membro, degli indicatori di efficacia ed efficienza, scelti fra gli indicatori di sorveglianza al momento della definizione dell'intervento o del complemento di programmazione;
- sorveglianza, in partenariato, dell'andamento annuo del valore degli indicatori e del loro avanzamento verso gli obiettivi fissati a metà percorso;
- alla fine del 2003, raffronto in partenariato tra i risultati ottenuti e quelli previsti; se, in relazione agli indicatori selezionati nell'ambito di ciascuna delle tre categorie, gli obiettivi iniziali possono considerarsi globalmente raggiunti, lo Stato membro potrà considerare efficace ed efficiente l'intervento corrispondente;
- la fase finale consisterà nell'assegnazione da parte della Commissione, su proposta dello Stato membro, dell'importo della riserva agli interventi riconosciuti efficaci ed efficienti.

La procedura sopra descritta, che conduce alla determinazione del concetto di "intervento efficace ed efficiente", sarà seguita per tutti i PO e i DOCUP degli obiettivi 1, 2 e 3.

Nei programmi o DOCUP nazionali del tipo obiettivo 3 o nei programmi o DOCUP territoriali che, per ragioni istituzionali specifiche di determinati Stati membri, saranno trattati come equivalenti a un programma nazionale unico, la nozione di efficacia ed efficienza si applicherà a ciascuno degli assi prioritari. Secondo la stessa procedura, a metà percorso saranno identificati gli assi prioritari che il raffronto tra i risultati ottenuti e quelli previsti consente di giudicare efficaci ed efficienti.

## 2.1. Fase 1: Selezione e quantificazione degli indicatori di efficacia ed efficienza

Gli indicatori saranno scelti dallo Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, sulla base di una lista indicativa di indicatori di efficacia ed efficienza proposti dalla Commissione (art. 44).

L'allegato I-3 presenta dunque per le tre categorie di criteri adottate (*efficacia, gestione, attuazione finanziaria*) alcuni indicatori rappresentativi che rispecchiano i vari aspetti dell'attuazione di un intervento. La selezione proposta è volta a stabilire indicatori quantificati, sia *ex-ante* che a metà percorso o *ex-post*, al fine di evitare giudizi soggettivi connessi ad una valutazione qualitativa.

- Criteri di efficacia: gli indicatori corrispondenti figureranno, in linea di massima, a livello del complemento di programmazione

L'allegato I-3 propone due tipi di indicatori di efficacia - realizzazioni e risultati - che consentono di misurare rispettivamente ciò che è stato concretamente realizzato con l'importo assegnato all'intervento e i benefici immediati ottenuti dai destinatari diretti di quest'ultimo.

Per la loro stessa natura, gli indicatori selezionati saranno specifici a ciascun intervento e connessi al suo campo di azione. Il loro numero sarà variabile in funzione della natura dell'intervento, con la sola raccomandazione che essi rappresentino assi prioritari o misure il cui costo di bilancio costituisce una parte significativa del valore totale dell'intervento.

Un esercizio di applicazione di questo metodo condotto sui rapporti di valutazione intermedia del periodo 1994-1999 ha d'altra parte evidenziato quanto segue:

- per gli interventi dell'obiettivo 1 di natura settoriale o tematica, pochi indicatori ben selezionati erano sufficienti a "coprire" i principali obiettivi dell'intervento;
- per gli interventi regionali degli obiettivi 1 o 2, che riuniscono un insieme eterogeneo di assi prioritari o di misure, poteva invece rivelarsi necessaria una decina di indicatori di realizzazione.

Come norma generale, gli indicatori di efficacia prescelti riguarderanno le misure principali dell'intervento. A tal fine, le autorità responsabili effettueranno una determinazione *ex-ante* degli indicatori corrispondenti nell'ambito del complemento di programmazione. Dette autorità dovranno altresì quantificarli, determinando gli obiettivi da raggiungere a metà percorso e a fine periodo; gli obiettivi a metà percorso costituiranno i valori previsti o gli obiettivi di riferimento con cui si confronteranno i valori realmente ottenuti.

I documenti di lavoro redatti dalla Commissione, in particolare quelli relativi agli indicatori di sorveglianza e di valutazione, dovrebbero facilitare il compito di selezione e quantificazione degli indicatori di efficacia. Il valore attribuito alla quantificazione degli obiettivi dipenderà comunque in massima parte dall'esperienza acquisita dai responsabili dell'intervento durante l'attuazione di interventi analoghi in passato.

Gli indicatori di efficacia prescelti e il valore degli obiettivi da raggiungere corrispondenti saranno trasmessi alla Commissione nel complemento di programmazione. I servizi della Commissione formuleranno un primo giudizio sulla pertinenza e la qualità della selezione operata rispetto a valori di riferimento (benchmark) tratti dall'esperienza delle precedenti programmazioni.

- Criteri di gestione: gli indicatori corrispondenti dovrebbero figurare a livello dell'intervento (o, se del caso, a livello degli assi prioritari)

Diverse formule di indicatori di gestione potrebbero essere previste per valutare il buon funzionamento del sistema di attuazione. La selezione che figura nell'allegato I-3 è volta a identificare un numero ridotto di indicatori quantificabili che possono essere considerati il riflesso di una corretta gestione.

Il suddetto allegato propone dunque tre indicatori di gestione, che illustrano rispettivamente l'organizzazione della sorveglianza, del controllo finanziario e della procedura di selezione dei progetti. Contrariamente agli indicatori precedenti, specifici per ciascun intervento, gli indicatori di corretta gestione dovrebbero essere comuni all'insieme degli interventi di uno Stato membro per un determinato obiettivo. Essi dipendono in effetti dalle disposizioni di attuazione di ciascun PO o DOCUP definite all'articolo 18.2d e all'articolo 19.2d e riprese nei rapporti annuali di esecuzione (art. 37.2d). Poiché a livello di un singolo paese i sistemi amministrativi e normativi sono in linea di massima gli stessi, le definizioni degli indicatori selezionati potrebbero essere altresì identiche, mentre solo il livello di quantificazione dell'obiettivo adottato al momento dell'approvazione dell'intervento potrebbe essere diversificato tenendo conto della natura dell'intervento in questione.

Viene altresì proposto un quarto indicatore di gestione, di natura più qualitativa, relativo alla qualità del rapporto di valutazione. L'allegato II presenta la lista dei criteri di qualità di una valutazione, che consentono di formulare un giudizio d'insieme non solo sul contenuto del rapporto, dipendente in parte dalla responsabilità del valutatore, ma anche sul processo stesso di applicazione del sistema di valutazione (scelta del valutatore indipendente, disciplinare, qualità delle informazioni fornite agli esperti dall'autorità di gestione, ecc.).

La determinazione finale degli indicatori di corretta gestione e la fissazione degli obiettivi da raggiungere dovranno essere effettuate prima dell'adozione definitiva dell'intervento, consentendo di coinvolgere nelle scelte i partner nazionali e comunitari.

- Criteri finanziari: gli indicatori corrispondenti dovrebbero figurare a livello dell'intervento (o, se del caso, a livello degli assi prioritari)

Il primo dei due indicatori finanziari di cui all'allegato I-3 riguarda l'assorbimento degli stanziamenti comunitari e consiste in un raffronto tra l'importo dei rimborsi (pagamenti) realmente effettuati o delle domande di pagamento ricevibili al termine del terzo anno di attuazione e gli impegni annuali; la norma di efficacia ed efficienza proposta è che tali pagamenti rappresentino il 100% degli impegni dei primi due anni.

Il secondo indicatore finanziario misura il grado reale di mobilitazione del settore privato rispetto agli obiettivi fissati nel piano di finanziamento indicativo iniziale. Il livello di partecipazione dei finanziamenti privati è ancora una volta strettamente legato all'ambito di azione considerato e questo effetto leva varierà da un intervento all'altro (infrastrutture o regimi di aiuti) e sarà in genere fissato a livello delle misure principali. Il fatto di ottenere a metà percorso i finanziamenti privati previsti costituirà una prova dell'efficacia con cui le risorse finanziarie supplementari sono state concretamente mobilitate.

Come gli indicatori di gestione, gli indicatori finanziari saranno selezionati dalle autorità responsabili della preparazione dell'intervento (in collaborazione con la Commissione), che ne quantificheranno altresì l'"obiettivo" prima della loro adozione formale.

Per concludere, la lista degli indicatori connessi alla riserva di efficacia ed efficienza e la loro materializzazione in forma di obiettivi concreti da raggiungere a metà percorso dovranno figurare in parte in ciascun PO o DOCUP al livello dell'intervento, o degli assi prioritari quando l'intervento è un programma unico (per gli indicatori di gestione e finanziari), e in parte nel complemento di programmazione (per gli indicatori di efficacia).

## **2.2. Fase 2: Sorveglianza annuale degli indicatori di efficacia ed efficienza**

La misurazione dell'efficacia ed efficienza di un PO o di un DOCUP sarà effettuata solo alla fine del 2003, ma tutto il periodo di 3 o 4 anni tra l'adozione di un orientamento (2000) e l'identificazione della sua efficacia ed efficienza a metà percorso dovrà essere sfruttato perché la procedura proposta produca a questa data il maggior numero di interventi efficaci.

Scopo della riserva di efficacia ed efficienza non è infatti sanzionare, dopo vari anni, un intervento considerato inefficace e inefficiente, ma creare le condizioni favorevoli affinché il maggior numero possibile di interventi siano considerati efficaci ed efficienti nel 2004.

A tal fine occorre verificare la qualità e la solidità degli obiettivi fissati e controllare periodicamente che gli impegni assunti vengano effettivamente assolti. Se del caso, le autorità competenti dovranno adottare, formalmente e in tempo utile, opportune misure di adeguamento preventive.

Come precisato all'articolo 36 sugli indicatori per la sorveglianza, man mano che procede l'attuazione dell'intervento, la valutazione di questi indicatori consentirà di misurare lo stato di avanzamento delle misure in termini di realizzazioni fisiche e di risultati.

Analogamente, le informazioni contenute nei rapporti annuali di esecuzione consentiranno di seguire l'avanzamento degli indicatori di gestione e di attuazione finanziaria verso gli obiettivi fissati per ciascun intervento. La sorveglianza annuale del valore assunto dai diversi indicatori di efficacia ed efficienza fornirà all'autorità di gestione e alla Commissione un'indicazione precisa circa le possibilità di raggiungere a metà percorso gli obiettivi fissati.

Le riunioni del comitato di sorveglianza e gli incontri annuali previsti tra l'autorità di gestione dell'intervento e la Commissione offriranno l'occasione di esaminare la validità degli obiettivi da raggiungere, di analizzare i primi risultati e di selezionare le misure correttive eventualmente applicabili; l'eventuale adeguamento degli obiettivi quantificati ex-ante deve essere oggetto di una decisione formale del comitato di sorveglianza.

### **2.3. Fase 3: Identificazione degli interventi efficaci ed efficienti**

Il raffronto tra i dati figuranti nei rapporti annuali di esecuzione (art. 37.2-b), segnatamente in quello relativo al terzo anno di programmazione (2002), e gli obiettivi a metà percorso fornirà un'idea del grado di efficacia ed efficienza raggiunto in termini di efficacia o rispetto degli impegni adottati nell'ambito della gestione o dell'attuazione finanziaria.

Poiché nella proposta della Commissione (allegato I-3) tutti gli obiettivi (tranne uno) risultano quantificati, il valore previsionale conferito a ciascun indicatore può essere considerato la norma di efficacia ed efficienza da raggiungere. Quando a metà percorso il valore dell'indicatore risulta equivalente a tale norma, il grado di efficacia ed efficienza per l'indicatore in questione è del 100%.

Un intervento sarà dunque considerato efficace ed efficiente a metà percorso se, per ciascuna delle tre categorie di criteri, gli indicatori di efficacia ed efficienza raggiungono un livello concordato, ad esempio almeno il 75% della norma corrispondente.

Nella lista indicativa di indicatori di cui all'allegato I-3, solo l'indicatore "qualità del rapporto di valutazione intermedia" non è direttamente quantificabile. Seguendo tuttavia lo stesso principio questo indicatore, giudicato ad esempio sulla base di otto criteri di qualità, raggiungerà la propria norma di efficacia ed efficienza qualora sia possibile dimostrare che il rapporto rispetta un numero equilibrato di tali criteri.

Lo Stato membro, in concertazione con la Commissione, stabilirà dunque per ciascuno degli obiettivi da 1 a 3 la lista degli interventi (o parti d'interventi) che saranno stati considerati efficaci ed efficienti.

## **2.4. Fase 4: Assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza**

Entro il 31 dicembre 2003, ciascuno Stato membro dovrà disporre, per ognuno degli obiettivi 1, 2 o 3, della valutazione dell'efficacia ed efficienza di ciascuno dei PO, dei DOCUP o, se del caso, degli assi prioritari; detta valutazione dovrà essere stata effettuata in stretta concertazione con la Commissione (44.1).

A sua volta, sulla base di questi risultati la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato, assegnerà ai PO, ai DOCUP o agli assi prioritari selezionati la totalità della riserva disponibile per obiettivo, proporzionalmente alla loro dotazione di bilancio iniziale. I PO, i DOCUP o gli assi prioritari non ritenuti efficaci ed efficienti saranno esclusi dal beneficio della riserva.

Gli interventi o le parti di interventi ammissibili alla riserva potranno pertanto ricevere una parte di essa superiore al 4% della loro dotazione di bilancio iniziale qualora rientrino in un obiettivo che include altresì interventi o parti di interventi non ritenuti efficaci ed efficienti.

La decisione finale di assegnazione della riserva da parte della Commissione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2004, contestualmente alla decisione di riprogrammazione degli interventi stabilita per tener conto dei risultati della valutazione intermedia.

### **Riserva di efficacia ed efficienza e valutazione intermedia**

Occorre sottolineare che i due procedimenti (riserva di efficacia ed efficienza e valutazione intermedia) sono concepiti come esercizi distinti ma che si completano a vicenda. Da un lato, in termini di calendario, l'esercizio "riserva" inizia dalla fase ex-ante, la valutazione intermedia è invece avviata da ciascun comitato di sorveglianza nel corso dei primi tre anni di attuazione. Dall'altro, in termini di finalità, la riserva è attribuita agli interventi ben concepiti e ben gestiti, mentre la valutazione intermedia è destinata a preparare, ove del caso, gli adeguamenti degli interventi. La valutazione intermedia esprime di fatto un parere sull'opportunità di eventuali modifiche delle scelte strategiche operate e, se necessario, sull'adeguamento del contenuto delle misure al fine di ottenere, per i fondi comunitari, la garanzia del massimo impatto socioeconomico.

Il punto d'incontro dei due procedimenti sarà il giudizio che il valutatore potrà esprimere, in particolare sul livello degli obiettivi raggiunti a metà percorso e, soprattutto, di quelli connessi alla riserva di efficacia ed efficienza, contribuendo in tal modo a identificare i programmi efficaci ed efficienti. Le raccomandazioni del rapporto di valutazione intermedia potranno inoltre orientare la concreta assegnazione dell'importo della riserva destinato ai programmi verso le azioni potenzialmente più efficaci.

### **3. RISPETTO DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA**

L'impostazione adottata al fine di assegnare la riserva di efficacia ed efficienza si fonda interamente sul trattamento di informazioni di solito contenute negli stessi documenti di programmazione, nei vari rapporti annuali di esecuzione previsti dalla normativa in vigore e nel rapporto di valutazione intermedia. Essa non implica dunque di per sé un aggravio amministrativo supplementare.

La procedura operativa seguita è tuttavia in gran parte decentralizzata e può dunque condurre, per un determinato obiettivo, a disparità di impostazione tra PO o DOCUP di uno stesso Stato membro.

La Commissione raccomanda dunque che, per garantire un'interpretazione uniforme dei concetti utilizzati, ciascuno Stato membro, d'intesa con la Commissione, nomini un piccolo gruppo di esperti dotato di un ruolo consultivo e finanziato a carico del bilancio di assistenza tecnica dei PO o dei DOCUP (cfr. allegato I-2). Designati sin dall'inizio dell'esecuzione dell'intervento, tali esperti potrebbero garantire l'obiettività della scelta degli indicatori e della loro quantificazione, nonché una convalida dei risultati che consentirebbe una maggiore trasparenza nell'identificazione dell'efficacia ed efficienza di ciascun intervento. La responsabilità finale delle decisioni resterà tuttavia alle autorità pubbliche dello Stato membro o della Commissione.

*Elenco degli allegati:*

*Allegato I-1* : Riserva di efficacia ed efficienza, testi adottati dal Consiglio

*Allegato I-2* : Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 44

*Allegato I-3* : Criteri indicativi per l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza

*Allegato II* : Criteri di apprezzamento della qualità dei lavori di valutazione

*Allegato III* : Ripartizione schematica delle responsabilità.

**Riserva di efficacia ed efficienza  
Testi adottati dal Consiglio**

**Articolo 44**

**Assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza**

1. Ciascuno Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, valuta per ogni obiettivo e non oltre il 31 dicembre 2003, l'efficacia e l'efficienza di ognuno dei programmi operativi o documenti unici di programmazione sulla base di un numero limitato di indicatori di sorveglianza che riflettono l'efficacia, la gestione e l'attuazione finanziaria e che misurano i risultati a metà percorso in relazione ai loro obiettivi specifici iniziali.

Detti indicatori sono definiti dallo Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, tenendo conto in tutto o in parte di una lista indicativa di indicatori proposta dalla Commissione, e sono quantificati nei vari rapporti annuali di esecuzione esistenti, nonché nel rapporto di valutazione intermedia. Lo Stato membro è responsabile dell'applicazione di tali indicatori.

2. A metà percorso e non oltre il 31 marzo 2004, la Commissione assegna, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato, per ogni obiettivo, sulla base di proposte di ciascuno Stato membro, tenendo conto delle sue caratteristiche istituzionali specifiche e della corrispondente sua programmazione, gli stanziamenti d'impegno di cui all'articolo 7, paragrafo 5 ai programmi operativi o ai documenti unici di programmazione o ai loro assi prioritari che sono considerati efficaci ed efficienti. I programmi operativi o documenti unici di programmazione sono adattati conformemente agli articoli 14 e 15.

**Articolo 7, paragrafo 5  
Importo della riserva**

Il 4% degli stanziamenti d'impegno previsti in ciascuna ripartizione indicativa nazionale di cui al paragrafo 3 forma oggetto di un'assegnazione a norma dell'articolo 44.

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 44**

1. La Commissione precisa che la riserva di efficacia ed efficienza per ciascuno Stato membro interessato è assegnata a livello di ciascun obiettivo in funzione del suo sistema di programmazione, tenuto conto delle sue caratteristiche istituzionali, o tra gli interventi regionali o di altro genere, o tra gli assi prioritari degli interventi.
2. La lista indicativa degli indicatori proposti dalla Commissione è annessa alla presente dichiarazione. Gli Stati membri scelgono gli indicatori che utilizzeranno.
3. La Commissione ritiene che, ai fini di una maggiore obiettività e trasparenza, è utile costituire per ciascuno Stato membro un gruppo consultivo di esperti (due dei quali nominati dallo Stato membro e altri due dalla Commissione). Ciascuno Stato membro, previa concertazione con la Commissione, decide in merito all'opportunità di costituire tale gruppo.
4. La Commissione adotta una sola decisione di riprogrammazione intermedia che include l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza tenendo conto dei risultati della valutazione.

## LISTA INDICATIVA DI INDICATORI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA RISERVA DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

<b>Criteri</b>	<b>Descrizione</b>
<b><i>Criteri di efficacia</i></b>	
1. Realizzazioni fisiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raffronto dei valori ottenuti con quelli previsti per un insieme di misure (corrispondenti almeno alla metà del valore del programma)</li> </ul>
2. Risultati	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raffronto dei valori ottenuti con quelli previsti per i risultati in materia di occupazione (occupazione temporanea/occupazione durevole creata o mantenuta) o di possibilità di occupazione dei gruppi bersaglio</li> </ul>
<b><i>Criteri di gestione</i></b>	
3. Qualità del sistema di sorveglianza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valore in percentuale delle misure del programma per le quali sono disponibili dati finanziari annuali e di sorveglianza rispetto agli obiettivi</li> </ul>
4. Qualità del controllo finanziario	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valore in percentuale delle spese oggetto di verifiche finanziarie e di gestione annuali rispetto agli obiettivi</li> </ul>
5. Qualità della selezione dei progetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valore in percentuale degli impegni corrispondenti a progetti selezionati in funzione di criteri di selezione definiti o mediante analisi costi-benefici rispetto agli obiettivi</li> </ul>
6. Qualità del sistema di valutazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esistenza di una valutazione intermedia indipendente di qualità (secondo norme di qualità predefinite)</li> </ul>
<b><i>Criteri finanziari</i></b>	
7. Assorbimento dei Fondi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percentuale delle spese sostenute o ammissibili rispetto agli impegni annuali (norma: spese corrispondenti al 100% degli impegni dei primi due anni)</li> </ul>
8. Effetto leva	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percentuale delle risorse del settore privato effettivamente versate rispetto agli obiettivi</li> </ul>

## **CRITERI DI APPREZZAMENTO DELLA QUALITÀ DEI LAVORI DI VALUTAZIONE**

1. **Soddisfazione delle richieste** : la valutazione deve trattare in maniera adeguata le richieste d'informazione formulate dai committenti e corrispondere al disciplinare.
2. **Pertinenza dell'ambito di valutazione** : la ragione d'essere del programma, le sue realizzazioni, i suoi risultati e le sue ripercussioni devono essere studiati nella loro totalità, incluse le interazioni con altre politiche e le conseguenze impreviste.
3. **Adeguatezza della metodologia** : la valutazione deve essere concepita in modo tale da fornire i risultati necessari (con i loro limiti di validità) per rispondere alle principali questioni valutative.
4. **Affidabilità dei dati** : i dati primari e secondari raccolti o selezionati devono essere adeguati e offrire un grado sufficiente di affidabilità rispetto all'uso previsto.
5. **Solidità dell'analisi** : l'analisi delle informazioni quantitative e qualitative deve essere conforme alle pratiche in uso, completa e adeguata per rispondere correttamente alle questioni valutative.
6. **Credibilità dei risultati** : i risultati devono conseguire logicamente ed essere giustificati dall'analisi dei dati e da interpretazioni fondate su ipotesi esplicative presentate con accuratezza.
7. **Imparzialità delle conclusioni** : le conclusioni devono essere corrette, non influenzate da considerazioni personali o di parte e abbastanza dettagliate per poter essere concretamente applicate.
8. **Chiarezza del rapporto** : il rapporto deve descrivere il contesto e la finalità del programma valutato nonché la sua organizzazione e i suoi risultati in modo che le informazioni fornite siano facilmente comprensibili.

**RIPARTIZIONE SCHEMATICA DELLE RESPONSABILITÀ E CALENDARIO**

<b>Periodo</b>	<b>Azione</b>	<b>Responsabilità principale</b>	<b>Concertazione stretta</b>
1. Al momento dell'adozione del PO o del DOCUP	<b>Fase 1: Selezione e quantificazione degli indicatori di efficacia ed efficienza</b> (base: lista indicativa della Commissione)		
	<u>Criteria di efficacia</u> (a livello delle misure definite nel complemento di programmazione)	SM (o l'autorità di gestione)	Commissione
	<u>Criteria di gestione e di esecuzione finanziaria</u> (a livello del PO o del DOCUP)	SM	Commissione
2. Nel corso dei primi tre anni di attuazione	<b>Fase 2: Sorveglianza annuale degli indicatori di efficacia ed efficienza</b>		Commissione
	▣ Valutazione annuale degli indicatori (art. 36)	Autorità di gestione	Commissione
	▣ Rapporti annuali di esecuzione (art. 37)	Comitato di sorveglianza	Commissione
	▣ Incontri annuali con l'autorità di gestione (art. 34)	Autorità di gestione	Commissione
3. A metà percorso	<b>Fase 3: Identificazione degli interventi efficaci ed efficienti</b> Entro il 31 dicembre 2003	SM	Commissione
	<b>Fase 4: Assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza</b> Entro il 31 marzo 2004	Commissione	SM